



MODULARIO
C.C. 2



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Deliberazione n. ¹⁰¹/2016/FRG

composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Dr. Ciro Valentino	
Consigliere	Dr. Tommaso Viciglione	
Primo Referendario	D.ssa Innocenza Zaffina	Relatore
Primo Referendario	D.ssa Rossella Bocci	
Primo Referendario	Dr. Francesco Sucameli	
Primo Referendario	D. ssa Carla Serbassi	
Referendario	Dr. Raffaele Maienza	

a seguito della camera di consiglio del giorno 22 aprile 2016, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n.1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, come modificato con deliberazioni n. 2/DEL/2003 e n. 1/DEL/2004 delle Sezioni riunite, nonché con deliberazione n.229 dell'11 giugno 2008 del Consiglio di

260416
CAR

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T89



DOC. INTERNO N.56015404 del 26/04/2016

Presidenza della Corte dei conti, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

VISTO l'art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG del 5 aprile 2013 e n. 15/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013;

VISTO l'art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, depositata il 6 marzo 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale - n. 12 del 12 marzo 2014;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. n° 003508/U del 25 febbraio 2016 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 870 del 25 febbraio 2016) con cui è stato trasmesso il **rendiconto per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 2015 - X legislatura**, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati **del Gruppo Consiliare "Forza Italia" del Consiglio regionale della Campania**, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012;

VISTO il decreto n. 7/2016 del 26 febbraio 2016 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania;

VISTA la deliberazione collegiale di "comunicazione" n. 32 del 09 marzo 2016 con la quale questa Sezione, rilevato ed esposto - allo stato degli atti, la mancata conformità del rendiconto alle prescrizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, unitamente alla sussistenza delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle necessità di chiarimenti, ha deliberato di darne comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale della Campania, affinché venissero forniti gli opportuni chiarimenti e si corrispondesse alle esigenze di regolarizzazione;

VISTA la nota n. 248/SP del 08 aprile 2016, acquisita al prot. di questa Sezione n. 1757 dell'11 aprile 2016, con cui sono stati trasmessi - per il tramite del Presidente del Consiglio regionale - chiarimenti dal Presidente del Gruppo consiliare "Forza Italia" della X legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 25/2016, con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per la Campania per le conseguenti determinazioni da assumere in camera di consiglio;

UDITO il relatore Primo Referendario d.ssa Innocenza Zaffina;

IN DIRITTO E IN FATTO

Il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari intestato a questa Sezione trova il suo fondamento nell' art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplina il rendiconto di esercizio annuale dei predetti gruppi e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (*"Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213"*). Il controllo intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti è, quindi, un controllo sulla regolarità dei rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari, finalizzato al *"(...) rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea"* (sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014).

Quanto al contenuto del rendiconto, si prevede che lo stesso sia strutturato secondo le linee guida predisposte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di *"assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati"* (articolo 1, comma 9, cit. d.l. 174/2012).

Con riferimento alla procedura del controllo, si prevede che *"Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione."* (articolo 1, comma 10, cit. d.l. 174/2012).

In relazione agli esiti del controllo, la normativa in materia prevede che: *"Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente del consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è*

trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. L'omessa regolarizzazione di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate." (cit. art. 1, comma 11). "L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti." (cit., art. 1, comma 12).

Con riferimento alla "ratio" della normativa in materia e ai limiti e all'ambito del controllo, rileva, ancora una volta, la citata sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, nella parte in cui si afferma che *"La disposizione censurata non risulta lesiva, alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, dei parametri costituzionali e statutari invocati dalle ricorrenti, posti a presidio dell'autonomia regionale, di cui il consiglio costituisce la principale espressione rappresentativa. Al riguardo, occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale. I parametri evocati dalle ricorrenti preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo leso dall'introdotta tipologia di controlli che sono meramente "esterni" e di natura documentale. Da ciò segue l'infondatezza delle questioni"*.

Il controllo "esterno" e "documentale" della Corte dei conti deve, pertanto, assumere come principale parametro la conformità del rendiconto al d.P.C.m. 21 dicembre 2012 con il quale sono state recepite le "Linee guida", deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale decreto, come ha precisato la Corte costituzionale *"risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare quelle esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari"*. Cionondimeno, *"dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013); ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica», inscindibilmente connessa alla «disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e*

vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi» (ex plurimis, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012; n. 52 del 2010)".

Alla luce di quanto sopra prospettato, i criteri interpretativi cui deve ispirarsi il controllo intestato alla Sezione regionale di controllo sono desumibili dalle richiamate linee guida. Rilevano, in proposito, le regole e i principi di seguito elencati: 1) principi di veridicità e correttezza; *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (articolo 1, d.P.C.m. 21 dicembre 2012); 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (articolo 1, comma 3, lett. b), c), d), cit. d.P.C.m.); 3) spese non rimborsabili con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi; spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato e altre spese personali, spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, spese relative all'acquisto di automezzi (articolo 1, comma 6, cit. d.P.C.m.); 4) compiti attribuiti al Presidente del Gruppo Consiliare (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato), con conseguente assunzione di responsabilità (articolo 2, cit. d.P.C.m.); 5) adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (articolo 2, comma 3, cit. d.P.C.m.); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (articolo 3, cit. d.P.C.m.); in particolare, *"per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi"* (cit. art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. d.P.C.m.).

Sempre in relazione alle conseguenze degli esiti del controllo, nello scrutinare la legittimità costituzionale dei commi 11 e 12 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 174/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma 11, limitatamente al terzo periodo, il quale prevede che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.

L'impugnato comma 11 avrebbe infatti introdotto *"una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue ex lege, senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, né che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Ciò non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo e attività amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso che la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento della conformità a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti (tra le tante, sentenza n. 179 del 2007).*

I gruppi consiliari sono stati qualificati dalla giurisprudenza di questa Corte come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n.

1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988). Introducendo una sanzione che, precludendo qualsiasi finanziamento, rischia potenzialmente di compromettere le funzioni pubbliche affidate ai gruppi consiliari, la norma impugnata rischia di pregiudicare il fisiologico funzionamento dell'assemblea regionale stessa, anche in ragione di marginali irregolarità contabili, pur in assenza di un utilizzo scorretto dei contributi assegnati. Ne consegue la lesione degli evocati parametri costituzionali posti a presidio dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni ricorrenti (artt. 117 e 119 Cost.)". La Consulta ha, inoltre, affermato che "Le disposizioni impuginate, nella parte in cui disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli della sezione regionale sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari (...) rimangono nell'alveo tracciato dalla più volte richiamata giurisprudenza di questa Corte circa il necessario carattere dei suddetti controlli, a cui è riconducibile anche il controllo meramente documentale sui rendiconti dei gruppi consiliari.

Anche il comma 11, ultimo periodo, nella parte in cui introduce l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti, sfugge alle censure delle Regioni ricorrenti. Contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari.

Detto obbligo è circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione. Conseguentemente – sulla base del suddetto nesso di causalità – l'obbligo di restituzione risulta riconducibile alla richiamata procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore".

Infine, nell'esercizio del presente controllo, rileva anche la normativa regionale.

Ci si riferisce, in particolare, agli articoli 5 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 recante "Disposizioni di adeguamento al decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012", che introducono, rispettivamente, norme sul "tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari" e norme sui contributi per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari e sulle modalità di rendicontazione (modifiche all'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6). In relazione alle spese per il personale, è intervenuta la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (art. 1, commi 2 e 3). Alle predette norme, di rango legislativo, si aggiungono le seguenti disposizioni di carattere regolamentare: Delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 321 del 17 aprile 2014, recante "Disciplinare per la definizione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei Gruppi in attuazione dell'articolo 1, comma 2 legge regionale 5/2013: provvedimenti"; Determina n. 557

del 5 giugno 2015 della Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale Campania recante "Disciplinare per la gestione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei gruppi definito ai sensi dell'art. 5, della l.r. 5/2013"; Delibere n. 364 del 30 gennaio 2015 e n. 369 del febbraio 2015 dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con le quali è stato approvato il Regolamento recante "Il Nuovo Ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale della Campania".

Spese per il personale esterno reclutato con contratti di diritto privato

Per quanto concerne le spese per il personale, il Collegio - vista la propria giurisprudenza (cfr., fra le altre : n. 124/2015 del 20.4.2015; n. 134/2015 del 24.4.2015; n. 135/2015 del 20/24.4.2015; n. 136/2015 del 20/24.4.2015; n. 140/2015 del 24/27.4.2015; n. 141/2015 del 24/27.4.2015; n. 142/2015 del 24/27.4.2015; alle cui motivazioni e conclusioni qui si fa espresso rinvio), protesa alla negazione della competenza di questa Sezione nella materia di che trattasi (giurisprudenza consolidatasi nella stessa interpretazione fornite dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con la sentenza n. 63/2015/EL del 16.9/16.11.2015, nella quale, peraltro, non risultano, al riguardo, esposte, neppure *sub specie di obiter* ed in applicazione del principio "*iura novit curia*", valutazioni diverse di detto Organo giurisdizionale) - ritiene l'insussistenza (agli effetti del modulo di controllo commesso, dall'ordinamento, alla Sezione, nella presente sede) della propria competenza all'esame delle spese in questione, salve eventuali competenze, anche di diversi Organi, in altre sedi, nonché eventuali responsabilità derivanti dalla gestione delle spese medesime.

PREMESSO CHE

- dalla verifica del **rendiconto del Gruppo Consiliare "Forza Italia", relativo all'esercizio finanziario 2015, secondo semestre (X Legislatura)** trasmesso a questa Sezione in data 25 febbraio 2016 - in uno alla relativa documentazione - in allegato alla nota prot. n. 003508/U del 25 febbraio 2016, assunta in pari data, al prot. di questa Sezione n° 870, sono emerse le carenze documentali, nonché le esigenze istruttorie e le necessità di chiarimenti specificate nella richiamata deliberazione collegiale di "comunicazione" n. 32 del 09 marzo 2016;
- dall'esame della nota del Presidente del Gruppo consiliare "Forza Italia" n. 248/SP del 08 aprile 2016, acquisita al prot. di questa Sezione n. 1757 del 11 aprile 2016, sono emerse le seguenti risultanze.

RILIEVI PRELIMINARI

- 1) In relazione ai chiarimenti richiesti in relazione al Disciplinare del Gruppo trasmesso con nota integrativa al Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n° 202/SP del 12/02/2016, con particolare riferimento alla data di decorso della vigenza del medesimo disciplinare, non essendo stato precisato in atti e non essendo evincibile dal documento allegato il quale reca esclusivamente la sottoscrizione (con firme non leggibili), nella

citata nota richiamata in premessa veniva precisato che: *"...Si allega copia del verbale del Gruppo nel corso del quale si è proceduto all' approvazione del Disciplinare..."*.

- 2) In merito ai chiarimenti richiesti circa l'eventuale istituzione di un registro cronologico degli ordinativi di incasso e di pagamento, con la nota richiamata in premessa si rappresentava che: *"Presso il Gruppo non è stato istituito un registro cronologico degli ordinativi di incasso e di pagamento, in quanto non essendo prevista la figura di un Tesoriere, le relative disposizioni di incasso avvengono, esclusivamente, a mezzo bonifici a credito e sono annotate nelle scritture contabili, mentre le disposizioni di pagamento sono effettuate direttamente dal Presidente così come previsto all' art. 5 comma 3 del Disciplinare interno e annotate nelle scritture contabili..."*. Tali chiarimenti vanno letti in sinergia con quelli forniti al successivo punto.
- 3) Per quanto concerne la richiesta di precisazioni circa l'effettiva istituzione di un Libro Cassa/Banca e Libro Mastro di tutti i conti, così come veniva dichiarato nella nota di accompagnamento del rendiconto in esame, ma non risultante allegato in atti in copia conforme all'originale, nella nota di replica sopracitata veniva dichiarato che: *"...Presso il Gruppo consiliare sono stati regolarmente istituiti i libri contabili Cassa/Banca, Libro Giornale e Libro Mastro di tutti i conti oltre il Libro degli inventari sia in formato cartaceo che informatizzato. Al rendiconto trasmesso sono allegati, in copia conforme, gli elaborati del Libro Cassa/Banca, Libro Giornale/Mastro di tutti i conti così come predisposti dal sistema informatizzato. Per completezza si allegano alla presente copia conforme dei registri in formato cartaceo..."*.
- 4) In relazione alla richiesta di chiarimenti circa le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell'anno, nella composizione del Gruppo consiliare, con specificazione, ove verificatesi, delle modifiche della consistenza numerica dello stesso e/o degli eventuali mutamenti della persona dei relativi componenti, con specificazione dei nominativi dei singoli consiglieri facenti parte del Gruppo del secondo semestre 2015 (X Legislatura), nella nota richiamata in premessa veniva precisato che: *"...Così come riportato alla pag. 2 della relazione al Rendiconto già trasmessa si ribadisce che il Gruppo non ha subito variazioni nella sua composizione, ne è variato, nel corso del II semestre, la figura del Presidente..."*.

Alla luce di quanto sopra prospettato, i predetti rilievi preliminari risultano superati.

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

- Per quanto concerne i chiarimenti richiesti in merito all' esistenza di un inventario dei beni nella disponibilità del Gruppo consiliare, nella nota richiamata in premessa veniva precisato che: *"...Agli atti, come già sopra richiamato, esiste un libro inventario che non ha registrato movimentazioni nel corso dell'esercizio 2015. Al fine di fornirne prova documentale se ne riproduce copia conforme all'originale..."*.
- In merito ai chiarimenti richiesti circa la previsione di una disciplina nella quale

indicare "le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità nel rispetto delle presenti Linee Guida" (cit. art. 2, comma 3, del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012), con particolare espresso riferimento all'istituzione del registro delle autorizzazioni alla spesa, del libro giornale, del libro degli inventari, specificando di farne pervenire, in caso affermativo, adeguata evidenza documentale in copia conforme all'originale, non appalesandosi idoneo il relativo documento allegato, invece, in atti, nella nota di risposta richiamata in premessa veniva indicato che: *"...Benché non menzionato specificatamente nel Disciplinare interno, è presente agli atti il Registro delle autorizzazioni alla spesa, così come gli altri registri sopra richiamati, cioè Libro Cassa/Banca, Libro Giornale Mastro di tutti i conti oltre il Libro degli inventari. Non risulta allegato al rendiconto inviato in quanto non movimentato, ma per opportuna completezza se ne allega copia documentale conforme all'originale. Inoltre per poter dare seguito agli opportuni rilievi mossi e sopra richiamati si ritiene doveroso integrare e/o modificare il Disciplinare interno come qui di seguito riportato: L'art. 4 "Procedimenti autorizzativi di spesa" il comma 4 è così modificato: 4. L'Autorizzazione alla spesa è sottoscritta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o altro Consigliere, mediante apposito modello e protocollato su apposito registro. L'art. 6 "Gestione amministrativa e contabile" è aggiunto il seguente comma 5: La contabilità è tenuta mediante registrazioni delle operazioni di entrata ed uscita con l'uso dei seguenti registri, anche in forma informatizzata: Libro Giornale generale di contabilità/Mastro; Libro Cassa/Banca; Registro degli Inventari.*

- In relazione ai chiarimenti richiesti in merito alla predisposizione di un disciplinare interno nel quale indicare le procedure per l'acquisto di beni e servizi, mediante il ricorso a procedure comparative, e/o con eventuale previsione degli importi massimi sostenibili per ciascuna tipologia di acquisto, al fine di una preventiva verifica, da parte dello stesso Gruppo, della congruità delle prestazioni oggetto di acquisto rispetto alle spese sostenute, nella menzionata nota richiamata in premessa viene precisato che: *"...Al fine di colmare una lacuna del Disciplinare interno così come evidenziato dai rilievi mossi e sopra richiamati si ritiene doveroso integrare e/o modificare il Disciplinare interno come qui di seguito riportato: L'art. 4 "Procedimenti autorizzativi di spesa" è aggiunto il seguente comma 5: Per spese superiori ad euro 2.000,00, il Consigliere richiedente procede ad una preventiva indagine di mercato e scelta del fornitore del bene/servizio in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa...*
- In merito ai chiarimenti richiesti circa la previsione di una disciplina per regolamentare le modalità di erogazione delle spese rimaste da pagare nella ipotesi di cessazione del Gruppo, e/o entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio

regionale, nella nota di risposta riportata in premessa veniva precisato che: "...Al fine di colmare una lacuna del Disciplinare interno così come evidenziato dai rilievi mossi e sopra richiamati si ritiene doveroso integrare e/o modificare il Disciplinare interno come qui di seguito riportato: Aggiungere il seguente articolo 9 "Norme finali": In caso di scioglimento del Gruppo, le eventuali spese autorizzate e rimaste da pagare si intenderanno assolte dal Consigliere proponente. Al termine della consiliatura le somme non utilizzate saranno riversate alla tesoreria del Consiglio Regionale della Campania...".

Anche in considerazione del fatto che nel periodo in esame il Gruppo non ha effettuato alcuna spesa rilevante e tenuto conto dei chiarimenti e della intenzione di modificare il disciplinare, non si ritiene che i rilievi riferiti al periodo rendicontato possano essere considerati sufficienti, in termini di essenzialità e proporzionalità, per dichiarare l'irregolarità del rendiconto. Si richiama nondimeno il Gruppo, soprattutto per l'attività di spesa, ad osservare le raccomandazioni desumibili anche da altre deliberazioni di questa Sezione (v. ad esempio, deliberazioni n. 32/2015 e 134/2015, pubblicate anche sul sito del Consiglio regionale).

PQM

nella fattispecie - per tutto quanto innanzi osservato, rilevato ed esposto - allo stato degli atti,


DELIBERA

che non si ravvisano elementi per dichiarare la non regolarità del rendiconto del Gruppo consiliare Forza Italia riferito al II semestre 2015 - X legislatura - nei limiti dell'ambito del riscontro come definito in motivazione e alla luce della normativa statale e regionale - fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati dalle competenti sedi.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, della presente deliberazione, al Presidente del Consiglio regionale, per il seguito di competenza.


Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2016.

IL RELATORE

Innocenza Zaffina





IL PRESIDENTE

Ciro Valentino


Depositata in Segreteria in data 22 aprile 2016

Il Funzionario preposto
Dott. Mauro Grimaldi





Data: Mar 26/04/2016 11:47
Da: "campania.controllo" <campania.controllo@corteconticert.it>
A: protocollo consiglio regione campania
<protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it>
Oggetto: Trasmissione deliberazioni conclusive del 22 aprile 2016.
Rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2015.
Allegato/i: delibera n.97-2016 Gruppo consiliare Unione di Centro I semestre
IX legislatura.pdf(*dimensione 813 KB*)
delibera n.100-2016 Partito Democratico II semestre X
legislatura.pdf(*dimensione 848 KB*)
delibera n.101-2016 Forza Italia II semestre X
legislatura.pdf(*dimensione 624 KB*)
delibera n.102-2016 Gruppo consiliare Campania Libera Davvero
verdi PSI II semestre X legislatura.pdf(*dimensione 527 KB*)
trasmissioni deliberazioni conclusive del
22.04.2016.pdf(*dimensione 55 KB*)

Si inoltrano, in allegato, le deliberazioni conclusive approvate da questa Sezione nella camera di consiglio del 22 aprile 2016 in ordine all'esame dei rendiconti per l'esercizio 2015 dei Gruppi consiliari

1. delibera n. 97/2016 Gruppo consiliare Unione Di Centro, I semestre, IX legislatura;
2. delibera n. 100/2016 Gruppo consiliare Partito Democratico , II semestre, X legislatura;
3. delibera n. 101/2016 Gruppo consiliare Forza Italia, II semestre, X legislatura;
4. delibera n.102/2016 Gruppo consiliare Campania Libera Davvero Verdi PSI, II semestre, X legislatura.

Per il direttore del servizio di supporto
dott.ssa Beatrice Montecuollo



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Segreteria Servizio adunanze

Al Presidente del Consiglio regionale della
Regione Campania
Centro Direzionale Is. A6 80143 Napoli
protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione deliberazioni conclusive del 22 aprile 2016 Rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2015.

Ai sensi dell' art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, si trasmettono le deliberazioni conclusive approvate da questa Sezione nella camera di consiglio del 22 aprile 2016 in ordine all'esame dei rendiconti per l'esercizio 2015 dei Gruppi consiliari, come di seguito indicate:

1. delibera n. 94/2016 Gruppo consiliare Unione Di Centro, I semestre, IX legislatura;
2. delibera n. 102/2016 Gruppo consiliare Campania Libera PSI Davvero Verdi II semestre, X legislatura;
3. delibera n. 101 /2016 Gruppo consiliare Forza Italia, II semestre X legislatura;
4. delibera n. 100/2016 Gruppo consiliare Partito Democratico, II semestre X legislatura.

Il Direttore della Segreteria

Mauro Grimaldi